

(Codice interno: 286880)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 39

**Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è inserito il seguente:

*"1 bis. Se il procedimento di nomina del Presidente dell'Azienda non si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico precedente, il Presidente della Giunta regionale al fine di garantire la funzionalità dell'Azienda nomina un Commissario straordinario, con i soli poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l'assunzione di atti indifferibili ed urgenti, che rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla nomina del Commissario stesso, anche ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e successive modificazioni."*

**Art. 2****Modifica all'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni**

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è sostituito dal seguente:

*"1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:*

- a) il Presidente;*
- b) due rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;*
- c) due rappresentanti delle Università, di cui uno designato dalla componente studentesca."*

**Art. 3****Clausola di neutralità finanziaria**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 4****Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 novembre 2014

Luca Zaia

---

### INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni

Art. 2 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

**Dati informativi concernenti la legge regionale 28 novembre 2014, n. 39**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elena Donazzan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 settembre 2014, n. 21/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 settembre 2014, dove ha acquisito il n. 462 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 23 ottobre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 novembre 2014, n. 39.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Carlo Alberto Tesserin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

1) In riferimento all'articolo 1, diretto ad inserire il comma 1 bis nell'articolo 7 della legge regionale 8/1998, si rileva che, nell'ipotesi in cui il procedimento di nomina del Presidente dell'Azienda non si concluda entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'incarico precedente, sorge la necessità di nominare un Commissario straordinario, per garantire l'operatività dell'Ente.

A tal fine appare necessaria, in primo luogo, una norma legislativa, che attribuisca esplicitamente tale potere di nomina al Presidente della Giunta regionale.

In secondo luogo, si reputa opportuno attribuire al Commissario i soli poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l'assunzione di atti indifferibili ed urgenti, in analogia con i poteri che spettano al vecchio Presidente fino alla scadenza del periodo di proroga di quarantacinque giorni (articolo 4, comma 3, della legge regionale 27/1997).

In terzo luogo, si ritiene opportuno che il Commissario rimanga in carica fino alla nomina del nuovo Presidente, ma, comunque, non oltre centottanta giorni dalla nomina del Commissario stesso.

Invero, a tale riguardo si ricorda, da un lato, che esistono due norme di chiusura del procedimento di nomina, nell'interesse dell'operatività dell'ente strumentale, che consentono di superare eventuali difficoltà.

L'articolo 9, comma 4, della legge regionale 27/1997, prevede che, qualora la Giunta regionale non proceda alle designazioni ad essa spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale, che la esercita entro la scadenza del termine medesimo.

L'articolo 7, comma 3, della legge regionale 27/1997, dispone che, qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1, sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari.

Dall'altro lato, poi, si segnala il regime di responsabilità derivante dalla mancata nomina del nuovo Presidente entro la scadenza del periodo di proroga di quarantacinque giorni.

In primo luogo, l'articolo 2 bis, comma 1, della legge 241/1990 dispone che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, che, nel caso di nomina del Presidente dell'ESU, è di centottanta giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, oltre agli ulteriori quarantacinque giorni di proroga (vedi articolo 3, comma 1, ed articolo 4, comma 5, della legge regionale 27/1997 - articolo 7, comma 1, della legge regionale 8/1998).

In secondo luogo, l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 1994, n. 444, prevede che i titolari della competenza alla ricostituzione (nel caso di specie il Presidente della Giunta, la Giunta ed il Consiglio regionali) ed il Presidente della Giunta e del Consiglio regionali nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 293/1994 sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

2) In relazione alla proposta di modifica dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 8/1998, si ricorda che lo Stato, con l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010, ha imposto la riduzione degli organi di amministrazione e di controllo degli enti ed organismi pubblici:

“5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'articolo 7, comma 6”.

Successivamente, sempre lo Stato, con l'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214 del 2011, ha esteso tale obbligo di riduzione anche agli enti strumentali delle Regioni, quali sono gli ESU:

“3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto”.

In attuazione delle due norme statali suesposte, la Regione del Veneto ha disposto la riduzione in questione con l'articolo 18, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, che prevede quanto segue:

“Gli enti, aziende ed agenzie regionali, anche economici o con personalità giuridica di diritto privato, ove non già costituiti in forma monocratica, devono ridurre gli organi di amministrazione e di controllo in misura non superiore a cinque componenti e gli organi del collegio dei revisori in misura non superiore a tre componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010 e dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214 del 2011. Tale riduzione si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento dello Statuto. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.”.

Attualmente l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, prevede che il CDA degli ESU sia composto dai seguenti n. 9 membri:

- a) 1 Presidente;
- b) 4 rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre;
- c) 4 rappresentanti delle Università, di cui 2 eletti dalla componente studentesca.

Tutto ciò premesso, si rileva che, mentre per i Collegi dei Revisori dei Conti dei Conti degli ESU non sussiste alcun problema, in quanto già attualmente sono composti di 3 membri (articolo 11, comma 1, legge regionale 7 aprile 1998, n. 8), per i Consigli di Amministrazione degli ESU, invece, posto che la norma regionale sopra citata ha ridotto a 5 i componenti, la Regione del Veneto deve ora stabilire chi sono tali 5 componenti.

Attualmente l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, prevede la seguente composizione:

- a) 1 Presidente;
- b) 4 rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre;
- c) 4 rappresentanti delle Università, di cui 2 eletti dalla componente studentesca.

La Regione del Veneto intende mantenere la stessa composizione, riducendola in modo proporzionale, come segue:

- a) 1 Presidente;
- b) 2 rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno;
- c) 2 rappresentanti delle Università, di cui 1 eletto dalla componente studentesca.

In riferimento alla proposta in questione appare utile ricordare che la Sezione regionale Affari Legislativi, con nota prot. n. 179823/68.92 del 23 aprile 2014, ha espresso un parere in termini di legittimità di tale proposta.

Infine si segnala che, nella seduta del 26 maggio 2014, anche il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università venete ha espresso parere favorevole sulla proposta in questione - nonostante il voto contrario degli studenti, prendendo atto della necessità dell'adeguamento normativo, sia in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012, la quale ha chiarito in relazione ai vincoli sopra citati che la norma “...non abbia l'esclusivo fine del contenimento della spesa, ma si collochi nell'ordinamento giuridico quale norma generale finalizzata a fissare disposizioni, in via di principio, concernenti la composizione degli organi collegiali di amministrazione e controllo degli enti ed organismi pubblici”, sia in base alla sentenza della Corte Costituzionale depositata n. 127/2014, che costituisce un'ulteriore conferma della legittimità della proposta di legge in questione.

3) In riferimento all'articolo 3, volto ad introdurre la clausola di neutralità finanziaria, si evidenzia che il provvedimento legislativo è privo di effetti finanziari, poiché non determina nuovi o maggiori oneri finanziari per la Regione del Veneto.”.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 8/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Presidente dell’Azienda.

1. Il Presidente dell’Azienda è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, d’intesa con l’Università.

*1 bis. Se il procedimento di nomina del Presidente dell’Azienda non si conclude entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza dell’incarico precedente, il Presidente della Giunta regionale al fine di garantire la funzionalità dell’Azienda nomina un Commissario straordinario, con i soli poteri di ordinaria amministrazione, ivi compresa l’assunzione di atti indifferibili ed urgenti, che rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla nomina del Commissario stesso, anche ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive modificazioni.*

2. Il Presidente rappresenta l’Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne firma i verbali congiuntamente con il Direttore dell’Azienda.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vicepresidente.”.

#### *Nota all'articolo 2*

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 8/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - *Composizione del Consiglio di amministrazione dell’Azienda.*

1. *Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:*

a) *il Presidente;*

b) *due rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;*

c) *due rappresentanti delle Università, di cui uno designato dalla componente studentesca.*

2. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore dell’Azienda.

3. Il Consiglio di amministrazione dura quanto il Consiglio regionale, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei. I componenti possono essere confermati per una sola volta.

4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa i componenti del Consiglio sono designati con atto dell’organismo o ente di cui erano espressione e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Se il componente è un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.”.

### 4. Struttura di riferimento

Sezione istruzione